

SCHEDA DI FATTIBILITÀ

41_AT07.04 – Completamento produttivo a Belvedere, zona ovest



Assegnazione delle classi di PERICOLOSITA'		
Geologica	Sismica	Idraulica
G.2	S.2* - S3	P.1

MODI DI ATTUAZIONE

- IC, Progetti unitari da convenzionare
- ID, interventi diretti

AREE DI TRASFORMAZIONE

- AC, Aree copianificate
- AN, Aree di nuova edificazione

PROGETTO NORMA (Id)

- ↔ varchi visivi

PROGETTO

- aep - aree di concentrazione della nuova edificazione per la produzione
- idp - aree per gli interventi diretti produttivi
- pp - aree a parcheggio di uso pubblico
- mg - aree per fasce arborata e cespugliata per la mitigazione paesaggistica
- v - nuova viabilità

NORMA (Id)

TAV. 2	AT07.04 - Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo insediamento con destinazione industriale e artigianale a completamento della zona produttiva, con integrazione delle dotazioni pubbliche e della maglia viaria
Base cartografica:	1:2000
Geologia:	Sabbie e arenarie gialle (PLIs)
Geomorfologia:	-
MOPS	Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Z2)
Pericolosità geologica:	Pericolosità geologica media (G.2)
Pericolosità sismica locale:	Pericolosità sismica locale media (S.2*), Pericolosità sismica locale elevata (S.3)
Pericolosità idraulica:	Aree a pericolosità per alluvioni rare (P1)
Battenti Tr 200 (media):	-
Magnitudo:	-
PAI:	-
PGRA:	-

La realizzazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture è subordinata all'esito degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici che dovranno essere redatti sulle risultanze di apposita campagna geognostica e sismica. Secondo quanto previsto dalla scheda norma, l'area di intervento presenta una superficie massima edificabile di 7800 mq per una volumetria prevista maggiore di 6000 mc. L'intervento rientra pertanto in classe d'indagine 4; per la parametrizzazione del volume geotecnico significativo, ai sensi di quanto definito al par. 2, p. 2, lett. a) e c) dell' All. 1 -art.5 regolamento 1R/2022, dovranno essere previste almeno 3 verticali d'indagine di cui un sondaggio geognostico con prelievo di campioni per l'analisi di laboratorio e l'installazione di un piezometro per la misurazione della falda; in considerazione dell'elevato sviluppo in pianta sono da prevedersi verticali aggiuntive rispetto a quelle minime previste.

Per la determinazione dell'azione sismica dovrà essere prevista un'indagine sismica di superficie ai sensi di quanto definito al par. 2, p. 2, lett. b) dell'All. 1 art. 5 regolamento 1R/2022 e la realizzazione di una prova geofisica nel foro di sondaggio.

L'area in esame è caratterizzata a pericolosità sismica locale elevata (S3) con opere ricadenti in classe d'indagine 4 pertanto la valutazione dell'azione sismica dovrà essere supportata da specifiche analisi di risposta sismica locale da condurre in fase di progettazione.

La classe sismica 2* caratterizzata da contrasti di impedenza sismica attesa oltre alcune decine di metri dal piano campagna e con frequenza fondamentale del terreno indicativamente inferiore a 1 Hz, è subordinata nella fase di progettazione alla verifica dell'eventuale insorgenza di fenomeni di doppia risonanza terreno-struttura. Tale verifica verrà condotta mediante l'analisi combinata della frequenza fondamentale del terreno e del periodo proprio delle tipologie edilizie.

Nelle aree a pericolosità per alluvione rara (P1) è sempre assicurato il non superamento della classe di rischio R2, indipendentemente dalla tipologia di intervento e dalla classe di danno. Le nuove edificazioni sono consentite nel rispetto del punto 3.3 dell'allegato A al regolamento di attuazione 5R/2020. Gli interventi dovranno garantire una corretta regimazione delle acque superficiali e il mantenimento dell'assetto per il normale funzionamento del reticolo idrografico.




Figura 1 - estratto della carta di pericolosità geologica




Figura 2 - estratto della carta di pericolosità sismica locale




Figura 3 - estratto della carta di pericolosità per alluvioni



Figura 4 - Asta del reticolo idrografico regionale e vincolo dei 10 m dal ciglio di sponda (Art. 3 LR 41/2018)